



ART. 452-*QUATERDECIES* C.P.: LA DETERMINAZIONE DELL' 'INGENTE QUANTITÀ' NELLA RICOSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE*

Elio Lo Monte**

SOMMARIO: 1. - L'indeterminatezza delle locuzioni di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.; 2. - I criteri per l'individuazione dell'ambito dell'inciso 'ingenti quantitativi'; 3. - I rischi di applicazioni oscillanti.

1.- *L'indeterminatezza delle locuzioni di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.*

L'art. 452-*quaterdecies* (in precedenza art. 260 T.U.A. d. lgs. n. 152/2006 e, ancor prima, art. 53-*bis* d.lgs. n. 22/1997) – inserito nel codice penale dall'art. 3 del d.lgs. n. 21/2018 concernente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della l. n. 103/2017» – presenta, non diversamente dalle altre fattispecie incriminatrici previste dalla riforma di cui alla l. n. 68/2015, evidenti profili di indeterminatezza.

Le locuzioni che qualificano la fattispecie incriminatrice – «allestimento di mezzi e attività continuative organizzate», «alta radioattività», «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», «ecosistema», «biodiversità» – ampiamente censurate dalla dottrina e sulle quali non è il caso di insistere per evitare rischi di ripetitività, hanno reso indispensabile l'opera di mediazione del giudice, con ovvi rischi di applicazioni oscillanti in quanto l'interpretazione, discrezionale, viene regolata sul fatto in concreto verificatosi. Il rigoroso regime sanzionatorio (reclusione da uno a sei anni e nel caso di rifiuti ad alta radioattività da tre a otto anni, a tacere della possibile inflizione di pene accessorie), da altro punto di vista, imponeva ben altra cura nella redazione della norma.

In un tale contesto, caratterizzato da evanescenza del comando, si inquadra anche la locuzione «ingenti quantitativi» che assume una portata fondamentale, ai fini del corretto inquadramento del 'tipo criminoso', per le connesse ricadute sul piano applicativo.

In primo luogo, va evidenziato che le vistose carenze di determinatezza giustificavano la questione di legittimità costituzionale, risolta in senso negativo dai giudici di legittimità; invero, la Corte¹, prima di dichiarare l'inammissibilità, sottolinea alcuni presupposti

* Intervento svolto al Seminario di approfondimento in Diritto penale su: «*Il contributo della giurisprudenza nella determinazione del tipo criminoso*», Università degli Studi di Salerno, 27 marzo 2026.

** Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno.

ritenuti di particolare rilevanza sul terreno politico-criminale, vale a dire: a) le finalità della norma – evidentemente strumentale al contrasto delle più pericolose attività illecite concernenti i rifiuti – facevano sì che l'operazione interpretativa non apparisse esorbitante dall'ordinario compito affidato al giudice nel definire l'ambito applicativo della disposizione. La Corte, in tal modo, riconosceva che la nozione di ingente quantitativo non risultava predefinita dal legislatore che ne rimetteva all'interprete, di volta in volta, la 'ravvisabilità'. In sostanza, la fattispecie non presenta problemi di indeterminatezza del precetto, perché l'elasticità della formula legislativa risponde all'esigenza di evitare, appunto, 'aprioristici irrigidimenti normativi'; b) il giudizio deve inevitabilmente tenere conto di una serie di 'variabili concrete' quali la tipologia del rifiuto, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento. Il richiamo, però, alle 'variabili concrete' oppure alle 'situazioni specifiche di riferimento' altro non significa che, per dotare la fattispecie di margini applicativi, occorre, necessariamente, fare ricorso alla discrezionalità giudiziaria. Si tratta di un'impostazione che per legittimare l'uso di formule, oggettivamente, generiche affida l'individuazione della reale portata della norma all'interprete. Alla luce di tali condizioni viene affermato che: 1) la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta²; 2) per la definizione di ingente quantità assume rilevanza l'intero quantitativo dei rifiuti illegittimamente smaltito indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità alla stessa.

2.- I criteri per l'individuazione dell'ambito dell'inciso 'ingenti quantitativi'

Per affrontare in modo corretto la questione della individuazione dell'ingente quantità va tenuto presente che – secondo il costante orientamento della giurisprudenza – in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), la natura non pericolosa dei materiali gestiti è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, che sanziona l'illiceità della gestione e il superamento dell'*iter* procedimentale di smaltimento³.

Sulla base di tale assunto viene in rilievo l'entità dei rifiuti gestiti e che va individuata alla luce di molteplici presupposti.

In particolare, la valorizzazione dei 'diversi fattori', essenziale per specificare il concetto di 'ingente quantità' rappresenta una sorta di filo conduttore che unisce le varie decisioni; invero, l'elaborazione giurisprudenziale ha fatto leva, ad esempio, sulla presenza di una pluralità di operazioni che, considerate singolarmente, avrebbero potuto essere definite di modesta entità e che invece andavano riferite al materiale complessivamente gestito dal soggetto incriminato per traffico illecito di rifiuti. È stata evidenziata, in tal modo, la

¹ Cass. pen., Sez. III, 20/11/2007, n. 358, Rv. 238558, con riferimento all'art. 53-*bis* d. lgs. n. 22 del 1997 che richiama Cass. pen., Sez. III, 12/11/2003, n. 47918, Rosafio ed altri, in <https://www.tuttoambiente.it>.

² In precedenza, Cass. pen. Sez. III, n. 12433 del 15.11.2005, PM in proc. Costa, in <https://www.italgiure.giustizia.it>.

³ Cass. pen., Sez. III, 8 /1/2026, n. 506, in <https://www.lexambiente.it>.

Interventi

necessità di una valutazione complessiva che ottimizzasse i criteri informativi della norma, finalizzata al contrasto delle più pericolose attività illecite concernenti i rifiuti. Da qui l'affermazione secondo la quale «l'ingente quantitativo non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento»⁴. Il collegamento con il pericolo per la salute finisce, però, per rendere 'ingente' anche una modesta quantità di rifiuti; all'opposto, la stessa entità di rifiuti non è 'ingente' se non cagiona un rischio per la salute.

Allo stesso modo, per precisare l'ingente quantità, è stato dato risalto anche all'abusività della condotta; così un risalente orientamento ha ritenuto sussistente il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del d. lgs. n. 22/1997 – qualora essa si svolga continuamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati⁵.

Da altra ottica è stato sostenuto che il delitto di attività organizzata di traffico di rifiuti sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie⁶. Sembra quasi che la natura abituale dell'illecito implichi ineluttabilmente gestione di 'ingenti quantitativi' di rifiuti. Nello stesso senso può essere richiamata altra giurisprudenza laddove afferma che la fattispecie incriminatrice sanziona la gestione continuativa, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo), ed anche

⁴ Cass. pen., Sez. III, 11/10/2016, n. 46950, Rv. 268667

⁵ Cass. pen., Sez. V, 11/10/2006 n. 40330 (Pellini), in <https://www.italgiure.giustizia.it>.

⁶ Cass. pen., Sez. III, 14/12/2016, n. 52838, in <https://rgaonline.it>, conf. rich. Cass. pen., Sez. III, 15/10/2013, n. 44449; Cass. pen., Sez. III, 8/07/2010, n. 29619; Cass. pen., Sez. III, 3/11/2009, n. 46705, Caserta, in <https://www.cortedicassazione.it>.

tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa⁷.

La nozione di 'ingenti quantitativi' va, pertanto, delineata a seguito di un giudizio che tiene conto non soltanto della quantità di rifiuti trattati nel corso delle varie operazioni in cui si articola l'attività illecita accertata⁸ ma anche dell'organizzazione che supportava tale attività, della continuità e della durata dell'illecita gestione⁹.

3.- I rischi di applicazioni oscillanti

Le conclusioni sostenute dalla Corte di legittimità prestano il fianco a qualche ulteriore riflessione in quanto il problema dell'individuazione del concetto di 'ingente quantità' viene rimesso alla mera discrezionalità del giudice; e tutto ciò in aperto contrasto con i principi, di rilevanza costituzionale, di legalità e di funzione della pena. Com'è stato efficacemente sostenuto con riferimento alla materia ambientale – ma l'affermazione può essere utilizzata anche in rapporto all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti – la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. per come formulata, resiste al vaglio di costituzionalità solo in virtù dell'orientamento 'conservativo' della Corte Costituzionale sul 'diritto vivente' che, in definitiva, lascia all'interpretazione uniforme e costante della giurisprudenza, in particolare di legittimità, il compito (che dovrebbe essere del legislatore) di descrivere in termini chiari e precisi le singole fattispecie criminose¹⁰.

A fronte dell'eccessiva premura della Corte costituzionale a non invadere il campo del legislatore va evidenziato che rispetto a fattispecie formulate in modo vago e generico e, dunque, chiaramente incostituzionali (come nel caso dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.) ma non ritenute tali, si 'giustifica' la necessità di un intervento che tracci i margini della fattispecie in modo da mettere il destinatario nella condizione di antivedere, prima della condotta posta in essere, la linea di demarcazione tra lecito e illecito. Che tutto ciò possa comportare il rischio di applicazioni contraddittorie è tutt'altro discorso la cui soluzione spetterebbe al legislatore. Non pare, però, che questo profilo rappresenti una prioritaria esigenza per il legislatore se solo si riflette sul fatto che con la l. n. 3 ottobre 2025, n. 147 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi) è stato modificato anche l'art. 452-*quaterdecies*

⁷ Cass. pen., Sez. III, 12 /9/2023, n. 37113, in <https://www.ambientediritto.it>.

⁸ Cass. pen., Sez. III, n. 52838 cit.

⁹ Sez. 3, n. 42631 del 15/9/2021, Banti, in <https://rgaonline.it>, che richiama Cass. pen., Sez. 3, n. 47229 del 6/11/2012, in <https://www.cortedicassazione.it>; Cass. pen., Sez. III, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667; Cass. pen., Sez. III, 16/04/2019, n. 39952 Radin, Rv. 278531; Cass. pen., Sez. III, 14 /5/2021, n. 23347, in <https://rgaonline.it>; nello stesso senso Cass. pen. Sez. III, 6/11/2012, n. 47229 non mass.; Cass. pen. Sez. III, 11/10/2016, n. 46950, Rv. 268667; Cass. pen. Sez. III, 16/04/2019, n. 39952, Rv. 278531.

¹⁰ PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, (11 gennaio 2016), in <http://www.lalegislazionepenale.eu>, p. 10.

Interventi

c.p. con l'inserimento del seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».

Con tale modifica i profili di indeterminatezza della fattispecie sono stati ampliati in misura considerevole obbligando, ancora una volta, la giurisprudenza ad interventi 'ricostruttivi' del tipo criminoso e...pazienza per l'aggiramento dei principi costituzionali.